



# CLUB ESCURSIONISTI ARCORESI

## ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Pag. 1 di 8

### ATTO COSTITUTIVO

Nel mese di luglio dell'anno 1962 è stata costituita in Arcore (MB) dai soci fondatori l'Associazione a carattere morale denominata "CLUB ESCURSIONISTI ARCORESI" e sigla "C.E.A".

Finalità della stessa, non a scopo di lucro, quella di riunire gli appassionati dell'ambiente montano, di favorirli ed assecondarli nella conoscenza dello stesso.

In data 1 Dicembre 1967 in Arcore (MB) è stato redatto il primo statuto dell'Associazione composto da 19 articoli. Detto statuto è stato successivamente aggiornato in data 29 Novembre 2006 e sottoscritto dai membri del Consiglio Direttivo in carica.

In data 28 Aprile 2009 in Arcore (MB) si è riunito il Consiglio Direttivo in carica, composto dai seguenti membri sig.<sup>ri</sup>:

Elvio Beretta; Mario Beretta, Alberto Ciserani, Giancarlo Ferrario, Vittorio Galliani, Gianpietro Vitali, Teruzzi Matteo, Ornella Perego, Enzo Nostrini, Fabio Pessina, Rosaria Teruzzi, Paola Teruzzi, Danilo Ferrario,. Fabrizio Villa

il quale ha elaborato la novazione del precedente statuto che, ora composto da 12 articoli, è stato sottoposto ed approvato dall'Assemblea dei Soci riunitasi in data 9 Ottobre 2009 in Arcore.

Con la medesima assemblea i Soci hanno provveduto, mediante elezioni, al rinnovo del Consiglio Direttivo, che così composto:

**Giancarlo Ferrario**

**Paola Teruzzi**

**Gianpietro Vitali**

**Matteo Teruzzi**

**Alberto Ciserani**

**Roberto Galdini**

**Fabrizio Villa**

**Ornella Perego**

**Francesco Cantisano**

**Danilo Ferrario**

**Rosaria Teruzzi**

**Elvio Beretta**

**Vittorio Galliani**



# CLUB ESCURSIONISTI ARCORESE

## ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Pag. 2 di 8

e riunitosi in prima seduta in data 14 Ottobre 2009 ha deliberato la messa in vigore e la registrazione del presente atto.

Lo Statuto così novato, che è parte integrante del presente Atto, stabilisce in particolare che all'Associazione l'adesione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dei soci, che le cariche sociali sono elettive, che è escluso ogni scopo di lucro e che in caso di scioglimento dell'Associazione i beni comuni saranno destinati a finalità di pubblica utilità.

L'Associazione conferma di operare per il perseguimento dei principali scopi atti a promuovere la conoscenza la valorizzazione, lo studio, le attività didattiche, sportive e ricreative dell'ambiente naturale, con particolare attenzione quello montano.

Il Consiglio Direttivo In carica:

Giancarlo Ferrario:

---

Paola Teruzzi:

---

Gianpietro Vitali:

---

Matteo Teruzzi:

---

Alberto Ciserani:

---

Roberto Galdini:

---

Fabrizio Villa:

---

Ornella Perego:

---

Francesco Cantisano:

---

Danilo Ferrario:

---

Rosaria Teruzzi:

---

Elvio Beretta:

---

Vittorio Galliani:

---



### STATUTO

#### **Art. 1 DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO**

- 1) È costituita una associazione denominata: "CLUB ESCURSIONISTI ARCORESI" con sigla "C:E:A.". Essa ha durata illimitata.
- 2) L'associazione ha sede nel Comune di Arcore (MB).
- 3) L'associazione è affiliata come sotto-sezione del Club Alpino Italiano.
- 4) L'associazione è a carattere culturale, ricreativo e sportivo, ovvero opera per il perseguimento dei seguenti scopi inerenti l'escursionismo e gli sport alpini nelle loro svariate forme legate all'ambiente naturale con predilezione a quello montano. In particolare, indicativamente e non limitatamente ne:
  - a) promuove la conoscenza, lo studio e la valorizzazione;
  - b) promuove la pratica delle attività sportive connesse, nelle loro molteplici discipline, ovvero previste dalle sezioni territoriali del Club Alpino Italiano;
  - c) promuove la pratica di preparazione atletico-fisica necessarie allo svolgimento delle attività in questione;
  - d) promuove la pratica di tutte quelle attività comunque correlate;
  - e) promuove attività didattiche (pratiche e teoriche) rivolte particolarmente ai giovani, con gite, corsi, escursioni, conferenze, proiezioni, manifestazioni, mostre e rassegne fotografiche;
  - f) promuove, in collaborazione con gli istituti scolastici, iniziative atte a favorirne l'avvicinamento;
  - g) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative di carattere sociale connesse o correlate;
  - h) promuove attività ricreative e culturali connesse o correlate, tra le quali quella canora;
  - i) promuove in collaborazione con altre associazioni iniziative di tutte le attività come quelle predette o comunque congruenti con le finalità dell'Associazione;
  - j) assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

L'applicazione di tutte le attività devono essere unicamente intese come educazione dello spirito e quindi assolutamente prive di ogni manifestazione individualistica e/o politica.

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale.

#### **Art. 2 ASSOCIATI/SOCI**

- 1) Sono associati, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche (senza distinzione di età, sesso e nazionalità) e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che ne presentano richiesta. Per i minori la richiesta deve essere formulata da chi ne esercita la potestà.
- 2) Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti C.E.A., nonché le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- 3) Sono previste le seguenti categorie di Soci: Benemeriti e ordinari, secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno C.E.A."



# CLUB ESCURSIONISTI ARCORESE

## ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Pag. 4 di 8

- 4) Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo, sempre secondo quanto stabilito dal "Regolamento Interno C.E.A."
- 5) Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
- 6) I Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione e il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel C.E.A. su proposizione del Consiglio Direttivo.
- 7) La qualità di Socio si perde: per morte del Socio medesimo o per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito, per dimissione, per morosità o per decadenza. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nei confronti degli associati che agiscono in contrasto con le finalità o per inadempienze nei confronti dell'Associazione.
- 8) Il Socio può dimettersi dal C.E.A. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
- 9) Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che abbia un contegno contrastante con lo spirito dell'Associazione o con regole della corretta ed educata convivenza, il provvedimento disciplinare di espulsione immediata dall'Associazione stessa.

### **Art. 3 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- 1) Gli organi dell'associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Revisore dei conti.
- 2) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è costituita da tutti i Soci ad essa iscritti.
- 3) L'Assemblea Ordinaria dei Soci si svolge entro il termine del 31 Novembre di ogni anno; le Assemblee Straordinarie ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- 4) La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e trascritto in periodico a distribuzione locale. Nell'avviso sono indicati: l'ordine del giorno, il luogo e l'orario di svolgimento dell'assemblea.
- 5) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i Soci minorenni possono presenziare e senza diritto di voto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci all'Assemblea mediante delega scritta. E' ammessa una sola delega per ogni socio.
- 6) In prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati. Le delibere saranno eseguite a maggioranza dei voti.
- 7) Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. Le delibere avverranno a maggioranza semplice.



- 8) L'assemblea:
- a) elegge i membri costituenti il Consiglio Direttivo;
  - b) approva annualmente l'indirizzo programmatico dell'Associazione, la relazione del Presidente ed i bilanci sociali consuntivo e preventivo;
  - c) delibera in merito alle modifiche da apportare al presente Statuto;
  - d) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità;
  - e) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 4 CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione; esso è composto da un numero minimo di 7 membri.
- 2) La carica del Consiglio Direttivo ha validità pari a 2 anni.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere (Cassiere) ed un Revisore dei conti.
- 4) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto. In particolare, esso:
  - a) stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione assumendosi tutte le decisioni atte nell'adempimento dello stesso;
  - b) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
  - c) redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per approvazione all'Assemblea dei Soci;
  - d) definisce le quote associative annuali;
  - e) definisce il programma annuale degli eventi da proporre ai propri associati e le rispettive quote di partecipazione;
  - f) definisce ed aggiorna i Regolamenti C.E.A. (procedurale/disciplinare interno e di partecipazione alle gite e/o eventi);
  - g) autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
  - h) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione di nuovi Soci;
  - i) prepone incaricati o commissioni atte allo svolgimento di determinate attività;
  - j) delibera la costituzione di eventuali gruppi, regolamentati dal Regolamento interno C.E.A.;
  - k) redige e riordina le eventuali revisioni da apportare allo Statuto dell'Associazione;
  - l) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
  - m) provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle leggi vigenti.



# CLUB ESCURSIONISTI ARCORESE

## ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Pag. 6 di 8

- n) decide l'affidamento di incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
- 5) E' facoltà del Consiglio Direttivo redigere Regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere resi noti ai Soci mediante apposizione presso la sede.
  - 6) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di associare il C.E.A. ad enti terzi aventi finalità congruenti e compatibili con quelle all'Associazione.
  - 7) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di amministrazione, ad eccezione di quelli che le vigenti leggi o lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci.
  - 8) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
  - 9) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.
  - 10) Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, questo nominerà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati rimarranno in carica fino alla prima Assemblea dei Soci, la quale potrà confermarceli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo, lo stesso si intenderà decaduto e pertanto si procederà a nuove elezioni mediante convocazione dell'Assemblea dei Soci straordinaria.
  - 11) Il bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci e finché ne siano dalla stessa approvati. Gli associati possono prendeme visione.
  - 12) I Regolamenti C.E.A. devono essere depositati permanentemente in sede dell'Associazione e resi consultabili dai Soci che ne facciano richiesta.

### **Art. 5 PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve alle seguenti funzioni specifiche:
  - a) convoca le sedute dell'Assemblea dei Soci; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
  - b) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dello stato patrimoniale dell'Associazione;
  - c) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 2) Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica dell'organo stesso nella sua prima riunione successiva.
- 3) Il candidato alla carica di Presidente al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno annuale in seno al Consiglio Direttivo del C.E.A.
- 4) In caso di impedimento temporaneo il Presidente è sostituito, con gli stessi poteri, dal Vicepresidente.



5)

### **Art. 6 VICE-PRESIDENTE**

Il Vice- ha l'incarico di coadiuvare l'attività del Presidente, di sostituirlo nelle sue assenze con tutti gli incarichi, i diritti e i doveri che ne derivano. In caso di dimissioni del Presidente egli assume la carica di Presidente provvisorio fino all'elezione del nuovo Presidente di competenza del Consiglio stesso. entro un mese dalla data delle dimissioni.

### **Art. 7 SEGRETARIO**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione. E' inoltre il responsabile della compilazione del libro dei soci ed ha l'incarico di predisporre le convocazioni del Consiglio Direttivo.

### **Art. 8 TESORIERE**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne redige la contabilità con il libro cassa che metterà a disposizione del Consiglio Direttivo in ogni riunione dallo stesso convocata.

### **Art. 9 REVISORE DEI CONTI**

Il Revisore dei conti è il membro di controllo della contabilità sociale. Il Revisore dei conti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e può fare inscrivere a verbale le proprie osservazioni; ha anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

### **Art. 10 CARICHE / INCARICHI SOCIALI**

- 1) Possono essere eletti alle cariche sociali i Consiglieri e/o i Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno un anno compiuto.
- 2) Le cariche sociali sono deliberate in seno al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione dell'organo successiva all'Assemblea dei Soci elettiva nei confronti del Consiglio stesso.
- 3) Gli eletti restano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.
- 4) Le cariche sociali sono elettive ed a titolo gratuito come volontariato, salvo il dovuto rimborso delle sole spese di missione. L'opera volontaria delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato.



### **Art. 11 PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO**

- 1) Il patrimonio sociale è e può essere costituito:
  - a) dai beni mobili ed immobili;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) da qualsiasi altra forma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari.
- 2) Le entrate sociali sono costituite:
  - a) dalle quote d'ammissione (iscrizioni);
  - b) da eventuali ricavi per servizi prestati dall'associazione a tutela del Socio;
  - c) da eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
  - d) da eventuali contributi o patrocini erogati da Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche finalizzati alle attività istituzionali;
- 3) I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati su conto corrente, intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito, preferibilmente di diritto pubblico. I mandati di pagamento devono essere firmati dai membri delegati dal Consiglio Direttivo.
- 4) Per il sostegno economico alle risorse atte al perseguimento delle finalità istituzionali possono essere svolte attività di carattere commerciale, purché non continuative, occasionali e di valore chiaramente inferiore rispetto a quelle istituzionali.
- 5) L'anno fiscale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
- 6) L'anno sociale decorre dal 1 Novembre al 30 Ottobre dell'anno successivo.
- 7) Alla chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige i bilanci consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo che devono essere sottoposti all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.
- 8) Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio dell'Associazione.
- 9) In caso di scioglimento dell'Associazione si procederà alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla vigente legge.

### **Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle vigenti leggi in materia.